

MANOVRA ESTIVA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125/10 il D.L. n.78/10, che contiene una serie di disposizioni con riflessi sul mondo del lavoro di cui si offre una sintesi, ricordando al contempo che, data la sua natura, il provvedimento necessita di una conversione in legge che potrebbe apportare modifiche al testo ora vigente.

1) Soppressione di enti

Sono stati soppressi, con contestuale trasferimento di funzioni, i seguenti enti:

- ▶ **Ipsema**, istituto preposto alla tutela infortunistica per il settore della navigazione marittima, le cui funzioni saranno svolte dall'**Inail**;
- ▶ **Ispesl**, istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, le cui funzioni sono state attribuite all'**Inail**;
- ▶ **Ipost**, istituto previdenziale postelegrafonici, con trasferimento delle funzioni all'**Inps**;
- ▶ **Enappsmsad**, ente di previdenza ed assistenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, le cui attribuzioni saranno svolte dall'**Enpals**, mediante apposito fondo.

2) Invalidità

L'attuale **limite percentuale** del 74% per accedere al beneficio economico dell'assegno mensile di invalidità civile è elevato **all'85%** con riferimento alle nuove domande a partire dal 1° giugno 2010. È inoltre prevista l'estensione delle disposizioni in tema di false attestazioni o certificazioni alla fattispecie degli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestino falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.

3) Finestre pensionistiche

È modificato il regime delle decorrenze per il pensionamento con riduzione delle attuali finestre di accesso ad una sola, anche per le pensioni di anzianità, decorsi:

- 12 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori autonomi.

Le disposizioni si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011.

Le disposizioni previgenti continueranno ad applicarsi nei casi di lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 ed è inoltre stata introdotta una deroga alla nuova disciplina, nel limite di 10.000 soggetti, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga, ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art.2, co.28, della L. n.662/96.

4) Imprese “apri e chiudi”

Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio, essendo considerate a rischio di frode, saranno specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps, con la finalità di assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

5) Verifiche sulla presentazione della dichiarazione dei redditi

Saranno effettuati specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che, pur avendo percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati sui quali risultano versati i contributi previdenziali, non li hanno poi dichiarati, grazie all'incrocio dei dati sui contributi inviati dall'Inps all'Agenzia delle Entrate.

MANOVRA ESTIVA

6) Nuovo sistema di riscossione dell'Inps

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, sarà effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, il che significa che, decorsi inutilmente i termini per il pagamento, l'agente della riscossione incaricato potrà provvedere direttamente all'esecuzione forzata.

Due sono i termini di pagamento a seconda della tipologia di contributi non versati:

- ➔ 90 giorni per i contributi dovuti a seguito di accertamento;
- ➔ 30 giorni per gli importi dovuti a titolo di contributi a scadenza mensile o periodica come quelli per i lavoratori dipendenti.

7) Limiti alla compensazione

Dal 1° gennaio 2011 non sarà più possibile operare la compensazione fra i crediti ed i debiti per imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche se il contribuente ha, oltre ai debiti compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo qualora gli siano state notificate cartelle di pagamento e sia scaduto il termine di pagamento senza l'intervento di una sospensione.

Il divieto opera limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a millecinquecento euro.

L'inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

8) Tassazione *stock options* ed emolumenti variabili della retribuzione

Alle retribuzioni operate sotto forma di *bonus* e *stock-options* che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, si applica un'aliquota addizionale del 10% trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti.

9) Docenti e ricercatori

Per agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori è concessa un'agevolazione che consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90% degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.

10) Premi di produttività

Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, saranno soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000,00 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro. Le medesime somme godranno altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare. La misura dei benefici sarà determinata entro il 31.12.2010.

11) Assistenza fiscale

È prevista la possibilità di differire all'atto del saldo 2011 e 2012 una parte dell'acconto Irpef dovuto sui redditi dell'anno precedente. Sarà il sostituto d'imposta, laddove esistente, ad effettuare gli adempimenti conseguenti.

MANOVRA ESTIVA

12) Doppia contribuzione per soci amministratori

È stata fornita un'interpretazione autentica della normativa sulla scorta della quale l'esclusione dell'iscrizione Inps in base al principio dell'attività prevalente si può applicare solo ai lavoratori autonomi che svolgono più attività come commercianti, artigiani o coltivatori diretti, restando esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione Separata Inps, alla quale i soci amministratori dovranno perciò iscriversi.